

COMUNE DI TORRACA

Provincia di Salerno



Copia

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del 31.10.2020	OGGETTO: Tributo TARI (Tassa sui Rifiuti). Legge n. 147 del 27 dicembre 2013. Adozione PEF e Determinazione Tariffe 2020. Provvedimenti.
-------------------------	--

L'anno 2020, il giorno 31 del mese di ottobre, alle ore 17:45 si è riunito il Consiglio Comunale presso i locali della Sala Polifunzionale di Torraca, sita in Viale Giovanni Falci, in seduta chiusa al pubblico a causa emergenza covid-19, in sessione straordinaria, di prima convocazione a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale, prot. n. 4814 dl 27 ottobre 2020.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti i Sigg.:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
BIANCO Francesco – Sindaco	X	
ZICARELLI Daniele	X	
LIANO Giuseppe		X
MANCUSO Andrea	X	
BRUNO Felice	X	
LOVISI Domenico	X	
BRUNO Antonietta	X	
CANTELMO Mario Rosario Antonio	X	
CARDINO Carmine	X	
BRUNO Domenico	X	
LOMBARDI Luca	X	

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 1

Assume la presidenza Felice Bruno nella qualità di Presidente del Consiglio.
Assiste il segretario generale dott.ssa Germana D'Alascio.

OGGETTO: Tributo TARI (Tassa sui Rifiuti) . Legge n. 147 del 27 dicembre 2013. Adozione PEF e determinazione Tariffe 2020. Provvedimenti.

Il PRESIDENTE del Consiglio relaziona sull'argomento riferendo che al 31 ottobre è fissato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e delle tariffe dei tributi.

In merito al tributo TARI, a seguito di fitta corrispondenza con l'Ente d'Ambito di Salerno e numerose intese telefoniche, è emersa la possibilità per il Comune di Torraca di poter adottare il Piano Finanziario e le nuove tariffe, così come predisposte ed inviate all'EDA.

Tanto, per effetto di aggiornate assicurazioni fornite dai relativi uffici, che, essendo la giornata odierna non lavorativa, non sono state trasmesse formalmente al Comune di Torraca.

Dà, quindi, lettura della proposta di deliberazione.

Il SINDACO prende la parola per informare il consiglio che l'Ente d'Ambito si è espresso per le vie brevi nel senso che risulta possibile per l'Ente procedere con l'approvazione della deliberazione e che entro lunedì giungerà formale comunicazione.

Nel merito, chiarisce che le nuove tariffe -e quindi l'aumento del tributo- sono determinate da un incremento a da un miglioramento del servizio. E' vero che i cittadini pagheranno di più rispetto a 10 anni fa, ma c'è da considerare che, da allora, i costi sia per il personale che per i servizi collegati alla raccolta e smaltimento dei rifiuti sono sicuramente incrementati, come dimostra anche la documentazione a base della nuova gara per l'affidamento del servizio.

Impegna l'amministrazione a sensibilizzare ulteriormente la cittadinanza per incrementare la raccolta differenziata, affinché il rifiuto indifferenziato si riduca al minimo, con conseguente riduzione dei costi di conferimento e propone la costituzione di un Tavolo tecnico a ciò deputato.

Il consigliere CARDINO interviene rilevando che, in sintesi, l'incremento della TARI si attesta al 40%.

Prosegue chiedendo all'amministrazione l'attuazione di un Piano per la riduzione dei rifiuti indifferenziati e concorda per la costituzione del Tavolo Tecnico affinché non vengano ulteriormente depauperati i cittadini. A tale proposito, chiede nuovamente agli amministratori di rinunciare alle indennità di carica, circa € 21.000, annui, per coprire le maggiori spese.

Il PRESIDENTE interviene precisando che l'argomento afferisce la TARI i cui costi, per legge, devono essere coperti al 100%.

Chiusa la discussione, pone ai voti la proposta di delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO che:

- a far data dal 1° gennaio 2014, è stata istituita la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, secondo quanto prescritto dall'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014);
- tale disposizione legislativa ha abrogato, con il successivo comma 704, il previgente sistema di tassazione sui rifiuti (TARES) previsto dall'articolo 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RILEVATO che la suddetta Legge 147/2013 all'art. 1, comma 688, stabilisce che sia il Comune a fissare la scadenza e il numero delle rate di versamento prevedendo di norma almeno 2 rate a scadenza semestrale;

VISTI i commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 n. 160/2019, ed in particolare il precedente comma 738: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";

RICHIAMATI:

- l'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, che dispone: "5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019,

anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

- il decreto del Ministro dell'Interno del 30 settembre 2020 con il quale è stato nuovamente prorogato alla data del **31 ottobre 2020** il termine di presentazione del Bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti locali;
- l'articolo unico, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine immanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente: *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f); “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h); “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”*;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, ed in particolare l'art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, *“... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...”*;

VISTI, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale *“... A partire dal 2018, nella - determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”*
- il comma 654 ai sensi del quale *“... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”*;

- il comma 683, in base al quale *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”*;

VISTO il Piano economico finanziario e la relazione di accompagnamento Mtr allegata alla presente, dai quali emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2020 di € **234.150,00** così ripartiti;

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI		
COSTI VARIABILI		
CRT	Costi Raccolta e Trasporto RSU	150.000,00
CTS	CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	25.000,00
CRD	Coti di raccolta differenziata per materiale	29.000,00
CTR		
	Riduzione Parte Variabile	
	TOTALE	204.000,00
COSTI FISSI		
CARC	Costi amministrativi	6.150,00
CGD	Csti generali di gestione	24.000,00
CCD	Costi comuni diversi	
AC		
	TOTALE	30.150,00
	TOTALE COSTI FISSI PIU' VARIABILE	234.150,00

RICHIAMATE :

- la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 08.09.2014, con cui è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), I.U.C. e relativamente al tributo TARI;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 19.05.2019, con la quale è stato approvato il piano finanziario e le tariffe per l'applicazione della TA.RI. per l'anno 2019;

VISTI:

- lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- le leggi finanziarie e di contabilità pubblica per quanto vigenti;
- il D. Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. n. 158/1999, ai fini della determinazione delle tariffe;
- la legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;
- la Nota IFEL del 02.03.2020 di approfondimento della deliberazione ARERA n. 443/2019, laddove chiarisce che *“anche a fronte di un PEF che preveda il superamento del limite alla crescita delle entrate previste dall'art. 4 del MTR e della formulazione dell'istanza di cui al punto 4.5 del MTR, il comune approva l'articolazione tariffaria sulla base del PEF così come predisposto, senza attendere alcuna ulteriore autorizzazione dell'Autorità”*;

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Ambiente/Area Vigilanza e di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria, resi ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs.n. 267/2000;

Su n. 10 consiglieri, con voti favorevoli n. 7 e n. 3 contrari (Cardino, Bruno D. Lombardi) resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

- 1) **DI PRENDERE ATTO DEL** piano finanziario e della relazione di accompagnamento MTR ARERA, allegata alla presente deliberazione, redatti con i valori dei parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano Economico Finanziario così come indicati in narrativa, ai sensi della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come trasmesso al EDA competente;
- 2) **DI DARE ATTO** che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 "*....Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...*";
- 3) **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 4) **DI APPROVARE**, per l'anno 2020, il tributo tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con le seguenti tariffe:

num.	sottocategoria	tariffa fissa a mq	tariffa variabile
1	Uso domestico - occupante 1	0,38	120,23
2	Uso domestico - occupanti 2	0,45	240,44
3	Uso domestico - occupanti 3	0,50	308,06
4	Uso domestico - occupanti 4	0,54	390,72
5	Uso domestico - occupanti 5	0,56	488,41
6	Uso domestico - occupanti 6 o piu'	0,54	563,54
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d	0,42	2,60
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sporti	0,60	1,59
3	Stabilimenti balneari	0,71	4,57
4	Esposizioni, autosaloni	0,43	2,76
5	Alberghi con ristorante	1,30	8,27
6	Alberghi senza ristorante	0,93	2,28
7	Case di cura e riposo	0,61	2,69
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,99	5,56
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,54	3,45
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartole	1,07	6,77

11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,30	8,19
12	Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, id	0,93	5,93
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,20	7,60
14	Attivita' industriali con capannoni di produzione	0,64	4,09
15	Attivita' artigianali di produzione beni specifici	0,82	5,22
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, p	1,68	7,60
17	Bar, caffe' pasticceria	1,27	7,00
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e f	2,16	5,71
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,62	16,63
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,63	8,29
21	Discoteche, night-club	1,41	8,94

- 5) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione all'ufficio tributi ai fini della predisposizione del ruolo TARI 2020 utilizzando le tariffe qui approvate;
- 6) **DI DARE ATTO** che le tariffe approvate con il presente provvedimento hanno effetto dal 1° gennaio 2020 e che la riscossione del tributo è stabilita in forma diretta;
- 7) **DI STABILIRE** che il versamento delle rate avvenga mediante modello F24 precompilato da inviare al domicilio dei contribuenti, suddividendo il pagamento in un numero di 4 rate;
- 8) **DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per gli adempimenti consequenziali, ivi inclusa la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;
- 9) **DI DICHIARARE**, con separata conforme votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

Alle ore 18,00, non essendovi altro da deliberare, la seduta è sciolta

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Ambiente, resi ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs.n. 267/2000;

OGGETTO: Tributo TARI (Tassa sui Rifiuti) . Legge n. 147 del 27 dicembre 2013. Adozione PEF e determinazione Tariffe 2020. Provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la proposta di deliberazione di cui in oggetto;


Visti gli artt. 79 e 147 bis del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

Parere favorevole di regolarità tecnica all'approvazione della predetta deliberazione, condizionato all'effettiva acquisizione, da parte dell'Ente d'Ambito Competente (EDA), della documentazione idonea a legittimare l'approvazione delle tariffe, come determinate in base al redatto P.E.F.

Torraca, li 31.10.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI
- Magg.re Antonio QUINTIERI -



Parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria, resi ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs.n. 267/2000;

OGGETTO: Tributo TARI (Tassa sui Rifiuti) . Legge n. 147 del 27 dicembre 2013. Adozione PEF e determinazione Tariffe 2020. Provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la proposta di deliberazione di cui in oggetto;

Visti gli artt. 79 e 147 bis del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

Parere favorevole di regolarità contabile all'approvazione della predetta deliberazione, condizionato all'effettiva acquisizione, da parte dell'Ente d'Ambito Competente (EDA), della documentazione idonea a legittimare l'approvazione delle tariffe, come determinate in base al redatto P.E.F.

Torraca, li 31.10.2020

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

- dott. Alberto ASTONE -



COMUNE DI TORRACA
4575
- 8 OTT. 2020

COMUNE DI TORRACA

Provincia di Salerno

====*==*

Th



Via Fenice, 2- 84030 TORRACA (SA)
Tel. 0973-398127- fax 0973-398255
pec affarigenerali@asmepec.it

RELAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 4.5 MTR ARERA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste le prescrizioni di cui al punto 4.5 del Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021 (MTR ARERA)

Considerato che il PEF grezzo redatto da questo ufficio per il Comune di Torraca per l'annualità 2020 presuppone il superamento del limite di cui al comma 4.3 del citato MTR ARERA;

relaziona ed attesta quanto segue.

- 1) Valutazioni di congruità compiute sulla base dei risultati dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della legge 147/13 e analisi delle risultanze che presentano significativamente superiori ai valori standard**

L'Ente ha provveduto ad elaborare i calcoli relativi al Fabbisogno Standard per il triennio 2018-2020, seguendo le indicazioni prescritte nelle linee guida interpretative emanate dal MEF del 23.12.2019. Come ivi indicato, i risultati finali sono stati determinati sulla scorta di due grandezze principali: il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti (per il 2020 € 130,45), e le tonnellate di rifiuti gestite nel periodo di riferimento (per il 2020 302,42 tonnellate), procedendo poi all'inferenza di tali dati con i differenziali di costo previsti dal meccanismo di calcolo.

L'elaborazione dei calcoli produce dei risultati annuali di molto inferiori rispetto al reale costo del servizio come stimato nel piano economico finanziario (PEF grezzo) redatto dall'Ente per la corrente annualità. Le risultanze dei calcoli sono le seguenti (vedi allegato da 1 a 3):

2018 - € 154.170,30
2019 - € 194.579,00
2020 - € 125.098,55

Le significative differenze rilevabili dal confronto tra i dati 2020 dei fabbisogni standard e gli oneri previsti nel PEF grezzo dell'Ente per la medesima annualità sono da imputare ad alcuni fattori esogeni rispetto alle possibilità di incidere da parte del soggetto gestore del servizio, vale a dire:

- a) Pur trattandosi di un comune con poche centinaia di abitanti, il territorio è molto vasto, con case frazioni e case sparse, che comunque rientrano nell'ambito del perimetro del servizio, con la necessità quotidiana di impegnare risorse pro capite molto maggiori rispetto a nuclei abitati concentrati in aree ristrette. Se la raccolta differenziata porta a porta la fai in un solo nucleo urbano impieghi risorse sicuramente inferiori rispetto a quelle necessarie a fornire lo stesso servizio allo stesso numero di abitanti dislocati in luoghi a volte distanti anche km tra di loro.
- b) Trattandosi di un Comune oggetto di flussi turistici estivi (siamo a ridosso della baia di Sapri, con cui il territorio del Comune di Torraca confina, nel Golfo di Policastro) la presenza di turisti comporta da un lato un calo della possibilità di effettuare correttamente la differenziata (turisti meno adusi alle regole), con incremento degli abbandoni incontrollati di rifiuti per le strade che si è costretti a conferire in discarica con conseguenti costi aggiuntivi
- c) La costata presa a base di calcolo nel 2020 (base nazionale) per determinare i fabbisogni standard è pari a € 130,45, più che dimezzata rispetto al 2018 e 2019 (€ 294,64), senza che nel Comune di Torraca ci sia stata alcuna riduzione dei costi reali del servizio. Il calo significativo del valore a livello nazionale ha creato un gap rispetto ai dati del Comune di Torraca che in precedenza non assumeva le dimensioni che il fenomeno ha in questo momento.

2) Valutazione in ordine all'equilibrio economico finanziario delle gestioni con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti CTSA e CTRa.

La legge istitutiva di ARERA (dall'art. 2, comma 17, della legge 481/1995) prevede che «le tariffe, elaborate sulla base della metodologia de quo e la normativa vigente, debbano essere considerate come i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte, consentendo all'ente territorialmente competente di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dalla realizzazione di procedure concorsuali». All'articolo 4 della delibera 443

inoltre ARERA indica come le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. E' comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori.

Nell'ambito dell'obiettivo imprescindibile di tutela dell'utenza, cercando contemporaneamente di raggiungere livelli di eccellenza industriale e allo stesso tempo di applicare il principio "chi inquina paga", per garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione dell'intero servizio integrato del Comune di Torraca, si impone inderogabilmente all'Ente di applicare le tariffe come emergenti dai costi indicati nel PEF grezzo predisposto dal medesimo Ente, non essendovi tra l'altro nel bilancio dell'Ente risorse disponibili per coprire con fondi propri il differenziale di costo rispetto a un eventuale ruolo TARI con entrate inferiori, nonostante la deroga concessa per l'esercizio in corso all'obbligo di copertura del 100% del costo del servizio.

Il nostro Ente non svolge direttamente l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero, servendosi di piattaforme terze, tra l'altro con aree di conferimento molto distanti dai centri di raccolta comunale (oltre 100 Km). In tale contesto gestionale, le componenti di costo *CTSa* e *CTRa* assumono dei valori significativi, con effetti che incidono notevolmente sull'intero costo del servizio integrato di smaltimento dei rifiuti.

Come noto, la valorizzazione delle due variabili *CTSa* e *CTRa* sono ottenute come prodotto tra il corrispettivo unitario del servizio (espresso in euro/tonnellata) e i quantitativi conferiti (espressi in tonnellate). Su entrambi i fattori di calcolo l'Ente non ha nessuna possibilità di incidere; ci si trova dunque di fronte a due variabili che per l'Ente variabili non sono, in quanto la distanza dalle piattaforme è fisicamente predeterminata, il quantitativo conferito dipende dalla produzione di rifiuti dell'utenza e le tariffe di accesso agli impianti saranno valutate da ARERA con successivo provvedimento entro il 31/12/2020 (art. 3.3 deliberazione 443 MTR).

- 3) Effetto relativo alla valorizzazione del fattore di sharing *b* in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo.

Il fattore di sharing *b* è l'incentivo finalizzato a consentire agli operatori, a partire dall'anno 2020, di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici da ripartire tra operatori e utenti.

E' applicato ai proventi derivanti dalla vendita di materiali recuperati e/o di energia e/o dai proventi CONAI derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani e anche da ricavi diversi da quelle relative alla gestione dei RU ottenute avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato.

L'Autorità concepisce lo sharing come strumento per il raggiungimento degli obiettivi della economia circolare finalizzato a incentivare i gestori a massimizzare i ricavi derivanti dalla valorizzazione energetica o dei materiali ceduti derivanti dalla raccolta. L'Autorità tende a favorire o comunque ad incentivare l'accesso dei gestori a conferimenti di mercato riconoscendo loro una quota maggiore dei proventi a fronte del rischio di mercato.

Nel caso del Comune di Torraca il fattore di sharing *b* viene neutralizzato dalle previsioni del capitolato d'appalto della nuova gara in itinere, in quanto i proventi dalla vendita di materiale ed energia derivanti dai rifiuti sono oggetto di preventiva riduzione del canone dovuto dal soggetto appaltatore del servizi, la cui offerta economica (il costo per l'Ente) viene formulata al netto dei ricavi presunti dalla vendita di quanto sopra; è quindi l'impresa appaltatrice ad assumersi il rischio d'impresa collegato ai quantitativi di produzione/ricavi della vendita, sulla scorta di stime effettuate utilizzando i dati storici di produzione.

4) Valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di qualità nelle prestazioni o a modifiche nel perimetro gestionale.

Nella determinazione dei costi di esercizio per l'anno 2020, le valutazioni di congruità sono state compiute partendo dall'analisi dei Fabbisogni Standard di cui all'art. 1 comma 653 della legge 147/13, inferendo però i dati con le risultanze documentali/contabili dell'Ente, che portano a dei costi reali che si discostano sensibilmente dai valori standard.

E non poteva essere altrimenti, in quanto i valori dei fabbisogni standard non tengono conto che si tratta di un territorio di un piccolo comune (poco più di mille abitanti) con conformazione territoriale che favorisce i costi alti (case sparse e frazioni).

Tra l'altro proprio nell'anno in corso la riorganizzazione del servizio ha comportato l'emersione di una serie di costi in passato sottodimensionati, tanto che solo la base d'asta della gara in itinere supera di molto le previsioni di spesa dei precedenti esercizi.

Infatti, rispetto alle passate annualità il servizio è stato implementato con le seguenti aggiunte:

- Nuove aree servite all'interno del perimetro urbano ed extraurbano, che hanno comportato un aumento dei costi sia materiali che in termini di U.L. impiegate;


- È stato implementato il servizio offerto, adeguando le necessità sopravvenute per la riorganizzazione dello spazzamento stradale, con la conseguente necessità di prevedere un U.L. in aggiunta rispetto a quanto esistente;
- Nell'ambito del servizio è stata oggi ricompreso lo spazzamento, la pulizia e lo svuotamento dei cestini delle aree a verde comunali, in precedenza non afferenti al servizio stesso in quanto gestiti direttamente dall'operaio manutentore in forza all'ente, che è stato collocato in quiescenza

Gli incrementi delle tipologie delle prestazioni, nonché le modifiche qualitative e quantitative nel perimetro gestionale comportano degli oneri aggiuntivi che, nel nome dello statuito principio dell'equilibrio economico e finanziario, debbono essere necessariamente coperti dalla tariffe.

Del che è relazione.

Torraca, li 08.10.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Magg.re Antonio QUINTIERI -



CALCOLO FABBISUGNI STANDARD TARI COMUNE DI TORRACA

Scelta Comune:

Conferma scelta

2012

Regione Campania
Cluster di riferimento 10 - Medio-bassa densità abitativa, elevata distanza dagli impianti di smaltimento, prevalentemente centro-nord
Forma di gestione Gest. diretta/indiretta
Quantità di rifiuto prevista in tonnellate 302,43

Unione di comuni

Dati

	Unità di misura	Coefficiente	Valore medio (M)	Valore del comune	Valore attuale	Comp. costo standard
Costante	€	294,64				294,64 €
Regione	€	126,30				126,30 €
Cluster	€	29,94		10 - Medio-bassa densità abitativa, elevata distanza dagli impianti di smaltimento, prevalentemente centro		29,94 €
Forme di gestione associata	€	0,00				0,00 €

Dotazione provinciale infrastrutture

Impianti di compostaggio	n.	-2,15		1		-2,15 €
Impianti di digestione anaerobica	n.	-15,20		0		0,00 €
Impianti di TMB	n.	5,17		1		5,17 €
Discariche rifiuti non pericolosi per RU	n.	5,33		0		0,00 €

Costi dei fattori produttivi

Prezzo medio comunale della benzina	scost. % dalla media	1,22	1,60	1,64		2,86 €
-------------------------------------	----------------------	------	------	------	--	--------

Contesto domanda/offerta

Raccolta differenziata prevista	%	1,15	45,30	43,32		-2,18 €
Distanza tra il comune e gli impianti	Km	0,41	32,34	115,73		34,39 €
Economie/diseconomie di scala			6.321,84			20,90 €

Costo standard unitario € per ton

509,77 €

Costo standard complessivo

154.170,30 €

Ripristina valori di default

Esegui il calcolo

Stampa il calcolo

CALCOLO FABBISOGNI STANDARD TARI COMUNE DI TORRACA

23/11

Scelta Comune:

Conferma scelta

Regione Campania
Cluster di riferimento 10
Forma di gestione Gest. diretta/indiretta
 Quantità di rifiutoprevista in tonnellate 398,00

Unione di comuni

Dati

	Unità di misura	Coefficiente	Valore medio (M)	Valore del comune	Valore attuale	Comp. costo standard
Costante	€	294,64				294,64 €
Regione	€	126,30				126,30 €
Cluster	€	29,94				29,94 €
Forme di gestione associata	€	0,00				0,00 €

Dotazione provinciale infrastrutture

Impianti di compostaggio	n.	-2,15		0		0,00 €
Impianti di digestione anaerobica	n.	-15,20		1		-15,20 €
Impianti di TMB	n.	5,17		1		5,17 €
Discariche rifiutoni pericolosi per RU	n.	5,33		0		0,00 €

Costi dei fattori produttivi

Prezzo medio comunale della benzina	scost. % dalla media	1,22	1,60		1,52	-6,18 €
-------------------------------------	----------------------	------	------	--	------	---------

Contesto domanda/offerta

Raccolta differenziata prevista	%	1,15	45,30		57,00	13,57 €
Distanza tra il comune e gli impianti	Km	0,41	32,34		91,00	24,24 €
Economie/diseconomie di scala		6.321,84				15,88 €

Costo standard unitario € per ton

488,35 €

Costo standard complessivo

194.579,00 €

Ripristina valori di default

Esegui il calcolo

Stampa il calcolo



Gestione Entrate e Riscossioni Enti Locali

Servizio rifiuti (co.653 I.147/2013)

Comune: TORRACA
 Regione: Campania
 Cluster di riferimento: prevalentemente lungo l'arco capenatico del centro-sud
 Popolazione residente: _____
 Quantità di rifiuti in tonnellate (N): 302,42

	Unità di misura	Coefficiente € per Ton (A)	Valore del comune (B)	Componente del costo standard
A				
Costante		130,45		130,45
Costo	-	57,79	0	57,79
Conomie/diseconomie di scala	-	-	-	3,34
Fattori di contesto	-	-	-	95,80
A+B				
<i>Qualità regionale infrastrutture</i>				
Impianti regionali di incenerimento e co-incenerimento	n.	-1,88	1	-1,88
Impianti regionali di trattamento meccanico biologico	n.	4,17	7	29,19
Discariche	n.	-2,53	2	-5,06
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato	%	1,04	3,18	3,17
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di incenerimento e co-incenerimento	%	-0,13	34,24	-4,58
Percentuale di tonnellate smaltite in discariche regionali	%	-0,22	4,82	-1,04
<i>Qualità di gestione del servizio</i>				
Presenza di gestione associata	Si/No	5,82	No	0
<i>Qualità di gestione del servizio</i>				
Presenza della raccolta domiciliare	Si/No	14,71	Si	14,71
Presenza dei centri di raccolta	Si/No	-31,95	No	0
Presenza della raccolta su chiamata	Si/No	10,49	No	0
<i>Qualità domanda/offerta</i>				
Raccolta differenziata nell'anno in corso	%		43,32	70,14
Distanza tra il comune e gli impianti	Km	0,18	115,73	20,81
Costo standard unitario (C)	€ per ton			113,98
Costo standard complessivo (D=N*C)	€			125.096,95

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Felice Bruno

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Germana D'Alascio

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesata deliberazione, ai sensi dell'art. 124, c. 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Torraca nell'apposito link: nuovo albo pretorio on-line (art. 32, comma 1, L. 18.06.2009, n. 69) e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li - 5 NOV. 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Germana D'Alascio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTA la Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001, di modifica della Costituzione;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 6085 del 09.11.2001;

ATTESTA

- che la presente delibera è divenuta esecutiva perché:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale, li - 5 NOV. 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Germana D'Alascio

Per copia conforme all'originale depositato agli atti del Comune.

Dalla Residenza Municipale, li - 5 NOV. 2020



IL SEGRETARIO GNERALE
Dott.ssa Germana D'Alascio

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Germana D'Alascio", written over the printed name.